

COMUNE DI GARESSIO

**Relazione al Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

RELAZIONE

I –Introduzione generale

PREMESSA

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un “processo di razionalizzazione”.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, fermo restando quanto previsto dall' art. 3 commi da 27 a 29 della legge 244/2007 e dall'art. 1 comma 569 della legge 147/2013, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate predisposto dal Sindaco nel mese di marzo 2015, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente ed inviato alla competente Sezione della Corte dei Conti del Piemonte tramite posta certificata in data 04.04.2015.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti e che anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Il Sindaco, ha pertanto predisposto, la Relazione sui risultati conseguiti dall'attuazione del Piano operativo che verrà anch'essa inviata alla Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”; e' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di

quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31 marzo 2015 ha elencato le partecipazioni societarie del Comune di GARESSIO e individuato gli indirizzi operativi necessari per ottemperare alle disposizioni di legge su menzionate.

Nella tabella che segue sono indicate le partecipazioni societarie e gli indirizzi operativi:

Società	Indirizzi Operativi contenuti del Piano di riorganizzazione delle partecipazioni societarie
A.C.D.A. Spa	<i>INDIRIZZI OPERATIVI: MANTENIMENTO DELLA PARTECIPATA</i> Art. 1 comma 611, lett. a): non applicabile La società, totalmente pubblica opera nel campo dei servizi acquedotto – ciclo integrato dell’acqua. Eroga pertanto un servizio di interesse generale, perseguendo una funzione istituzionale dell’Ente Locale. La partecipazione in questione è attualmente detenuta ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 – art. 13 - comma 1, relativo alle funzioni del Comune che si riferiscono principalmente alla popolazione, ai servizi alla persona ed alla comunità, all’assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico. Non risulta quindi applicabile il criterio di cui alla lettera a) dell’articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 . (190/2014). Art. 1 comma 611, lett. b): non applicabile Come evidenziato nel Piano di riorganizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Garesio nella predetta società il numero dei dipendenti era pari a 103 (di cui 4 a tempo determinato) oltre a 1 direttore e due dirigenti; il numero degli amministratori è pari a 4 . Art. 1 , comma 611, lett.c): non applicabile Il Comune di Garesio non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quella svolta da ACDA Spa (gestione del servizio idrico integrato). Art. 1, comma 611, lett.d): non applicabile Si fa infatti riferimento a quanto sopra specificato per l’applicabilità della presente misura a quegli enti locali che detengono partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Art. 1 comma 611, comma e): applicabile Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni questo Ente, vista la ridotta partecipazione all’interno della società (1,78552 del capitale sociale) si impegna, nelle pertinenti sedi societarie, a sostenere la riduzione della spesa per amministratori, in occasione del rinnovo degli organi societari, oltre che nell’evenienza in cui l’argomento, per qualsiasi ragione, sia proposto all’ordine del giorno, anticipatamente rispetto a tale scadenza. Il Comune ritiene pertanto di mantenere la propria partecipazione in ACDA SPA

A.T.L. S.c.a.r.l.	INDIRIZZI OPERATIVI: MANTENIMENTO DELLA PARTECIPATA Art. 1, comma 611 lett.a): non applicabile La società ha il compito di organizzare l'informazione e l'accoglienza dei turisti e di svolgere l'azione di promozione, comunicazione e potenziamento del patrimonio turistico della provincia di Cuneo. Stretta connessione pertanto esiste con le finalità istituzionali del Comune di Garessio, comune turistico, che trae proprio dal turismo parte fondamentale del reddito della collettività amministrata. La promozione del territorio sia in chiave turistica che economica offerta dalla società ATL, risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente Comunale; le ATL sono peraltro previste dalla normativa regionale (L.R. 75/1996). La partecipazione in questione è attualmente detenuta ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 – art. 13 - comma 1, relativo alle funzioni del Comune che si riferiscono principalmente alla popolazione, ai servizi alla persona ed alla comunità, all'assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico. Art. 1, comma 611, lett.b): non applicabile Come evidenziato nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate nella predetta società il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è pari a 5 e a tempo determinato è pari a 1, quello degli amministratori è pari a 5 - Art. 1, comma 611, lett. c) Il Comune di Garessio non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quella svolta da A.T.L. – Azienda Turistica Locale del Cuneese s.c. a r.l. - Art.1, comma 611 lett. d): Non è applicabile il criterio di cui alla lettera d) di cui all'articolo 1 comma1 della legge finanziaria 2015 (190/2014). Si fa infatti riferimento a quanto sopra specificato per l'applicabilità della presente misura a quegli enti locali che detengono partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Art. 1, comma 611 lett. e): non applicabile in quanto gli Amministratori non ricevono compensi. Il Comune ritiene pertanto di mantenere la propria partecipazione in A.T.L. S.c.a.r.l.
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO – MONREGALESE	INDIRIZZI OPERATIVI: MANTENIMENTO DELLA PARTECIPATA Art. 1 comma 611, lett.a) Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014). I servizi offerti dalla società C.F.P.Cebano Monregalese nell'ambito della formazione professionale per l'avviamento al lavoro e della cultura sono rispettivamente servizi di interesse generale e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle funzioni istituzionali dell'ente comunale; la formazione professionale post scuola dell'obbligo è indispensabile per contrastare la disoccupazione giovanile e per

	il reinserimento lavorativo. Si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 1 del decreto Legislativo 267/2000 in relazione alle funzioni del Comune che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico Art. 1, comma 611 lett. b) Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014). Il numero dei dipendenti è pari a 35 (7 a tempo determinato – 28 indeterminato) di cui 29 a tempo pieno e 6 a parziale, quello di direttore/dirigenti è pari a 1 e quello degli amministratori è pari a 7. Art. 1, comma 611, lett. c) Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera c) articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014) in quanto non risultano sovrapposizioni di oggetto societario con altre società partecipate. Art. 1, comma 611 lett. d) Non Applicabile il criterio di cui alla lettera d) di cui all'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014). Si fa infatti riferimento a quanto sopra specificato per l'applicabilità della presente misura a quegli enti locali che detengono partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Art. 1, comma 611 lett. e) Applicabile il criterio di cui alla lettera e). Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni, questo Ente non può che impegnarsi, all'interno degli organi sociali, a sostenere proposte in linea alle disposizioni di legge vigenti in materia. Il Comune ritiene pertanto di mantenere la propria partecipazione nel CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO – MONREGALESE
AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.p.a.	INDIRIZZI OPERATIVI : MANTENIMENTO DELLA PARTECIPATA Art. 1, comma 611 lett. a) : non applicabile Sebbene l'iter autorizzativo per la realizzazione dell'opera sia ancora in corso, non risulta applicabile. Il Comune di Garessio ritiene che il mantenimento della partecipazione sia necessario per l'inerenza territoriale ed il perseguimento del fine pubblico di promozione e sviluppo della viabilità e dei trasporti del territorio, nonché della sicurezza e miglioramento della rete viaria. Art. 1 comma 611 lett.b): applicabile Nella predetta società il numero dei dipendenti è pari a 1 a tempo indeterminato, quello degli amministratori è pari a 9. Risulta applicabile. Art. 1 comma 611 lett. c) : non applicabile Non risultano sovrapposizioni di oggetto societario con altre società partecipate. Non risulta applicabile. Art. 1 comma 611 lett. d) : non applicabile Non risulta applicabile

	Art. 1, comma 611 lett.e) applicabile Si propone nelle pertinenti sedi risparmi di spesa per compensi agli amministratori in occasione del primo rinnovo utile degli organi sociali. Risulta applicabile. Pur in presenza dell'applicabilità del criterio di cui alla lettera b) Amministratori 9 Dipendenti 1, si ritiene di mantenere la propria partecipazione nella Società e ragionevole non applicare in modo automatico (matematico) il suddetto criterio, tenuto conto del risultato positivo della gestione e della distribuzione dei dividendi all'ente.
FINGRANDA Spa	INDIRIZZI OPERATIVI: DISMISSIONE PARTECIPAZIONE Art. 1, comma 611 lett. a) : non applicabile La società svolge la propria attività nell'ambito della promozione e dello sviluppo della comunità locale del territorio cuneese e pertanto in piena sintonia con quanto previsto dall'art. 13 – comma 1 del Decreto legislativo 267/2000. Art. 1 comma 611 lett.b): applicabile Nella predetta società il numero dei dipendenti è pari a 1, quello degli amministratori è pari a 5. La società deve essere dismessa . Art. 1 comma 611 lett. c) : non applicabile Il Comune di GARESSIO non possiede partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe a quella della società Fingranda Spa. Art. 1 comma 611 lett. d) :Non applicabile in questo Ente . Si fa infatti riferimento a quanto sopra specificato per l'applicabilità della presente misura a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Art. 1, comma 611 lett.e) Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni questo Ente, vista la ridotta partecipazione all'interno della società (0,12% del capitale sociale) si impegna, nelle pertinenti sedi societarie, a sostenere la riduzione della spesa per amministratori, in occasione del rinnovo degli organi societari, oltre che nell'evenienza in cui l'argomento, per qualsiasi ragione, sia proposto all'ordine del giorno, anticipatamente rispetto a tale scadenza. Si ritiene di dismettere le quote sociali in Fingranda S.p.a. in relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 611 lett. b.

ATTIVITA' SVOLTE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI OPERATIVI

- Il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di GARESSIO, in estrema sintesi, prevedeva di provvedere nei tempi e modi indicati dalla legge alla dismissione delle proprie quote nella società Fingranda Spa.

AZIONI INTRAPRESE DA QUESTO ENTE.

Società Fingranda Spa. In relazione all'indirizzo operativo di addivenire alla dismissione della partecipazione nella predetta società, con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 in data 10.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, si è dato corso alle procedure di dismissione della propria quota di partecipazione, con contestuale approvazione di apposito atto di indirizzo circa le specifiche modalità di esecuzione, approvando in particolare il valore di stima delle azioni quantificandole nel loro valore nominale (n. 60 azioni del valore nominale di euro 51,64 ciascuna e così per un valore complessivo di euro 3.098,40, pari allo 0,12 % del capitale sociale).

Con determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 678 in data 12.11.2015 veniva dato avvio alla procedura di dismissione dell'intera quota di partecipazione del Comune di Garessio nella società Fingranda Spa mediante asta pubblica.

Il bando di gara veniva pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Garessio per il periodo 16.11.2015 – 07.12.2015.

Alla prevista data di consegna nessuna offerta perveniva all'Ufficio Protocollo del Comune di Garessio e pertanto si procedeva alla redazione di verbale di diserzione d'asta per la vendita delle azioni della società Fingranda S.p.a.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 in data 15.12.2015, si prendeva atto della diserzione di gara di asta pubblica per l'alienazione delle azioni della società Fingranda Spa possedute dal Comune di Garessio. Con il medesimo provvedimento si stabiliva di non procedere ad ulteriori tentativi di vendita stante il modesto valore delle quote e di esercitare il diritto di recesso previsto dall'art. 10 dello Statuto sociale.

Con lettera prot. 8785 in data 21.12.2015 veniva esercitato il diritto di recesso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società.

A seguito di tale raccomandata non è mai pervenuta alcuna comunicazione da parte della società Fingranda Spa.

Autostrada Albenga Garessio Ceva s.p.a.

Per esigenze di Bilancio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 27.10.2015 è stato deliberato l'avvio della procedura per la cessione di 3.850 azioni detenute dal Comune di Garessio nella Società Autostrada Albenga-Garessio-Ceva con le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia.

Con determinazione del Responsabile Area Economico Finanziaria n. 652 del 30.10.2015 è stata indetta un'asta pubblica finalizzata alla vendita di una quota della partecipazione detenuta

dal Comune corrispondente a 3.850 azioni per mezzo di offerte segrete da confrontare con il prezzo minimo a base d'asta determinato in € 13,00 ad azione, per un totale di € 50.050,00.

Il bando di gara è stato pubblicato dal 30.10.2015 al 21.11.2015 all'Albo Pretorio on line, sul sito web nella sezione Avvisi, Bandi ed Inviti e sul settimanale "Provincia Granda" il 04.11.2015.

Alla prevista data di consegna nessuna offerta perveniva all'Ufficio Protocollo del Comune di Garessio.

Garessio lì 20 marzo 2016

Il Sindaco

F.to geom. Di Steffano Sergio